

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 14/03/2014

N° 48

OGGETTO:

Piano di Bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologica del F. Roia - Ambito n. 1 - Roia. Annullamento della Variante al Piano di Bacino approvata con DGP n° 600 del 02/12/2005 a seguito della sentenza n. 128/2012 del TSAP

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 11:00 in Imperia, in una Sala posta nel Palazzo della Provincia, previo esaurimento delle formalità di legge, si è riunita la GIUNTA PROVINCIALE, con la partecipazione dei Signori:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
SAPPA LUIGI	X	
ARIMONDO ORNELLA	X	
BALLESTRA GIOVANNI	X	
BARABINO CRISTINA		X
CEPPI PAOLO SECONDO		X
LEUZZI GIUSEPPE PAOLO	X	
PAROLINI ANTONIO	X	
PORRO MARIANO	X	
TOTALE	6	2

Interviene e partecipa alla seduta il TORTORICI Dott.ssa Concetta - Segretario Generale.

Il DOTT. SAPPA LUIGI - Presidente, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Su proposta dell'Assessore M. PORRO, relatore;

Premesso che :

- con D.C.P. n° 20 del 27/02/2003 è stato approvato il Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed Idrogeologica del fiume Roia e T. Latte Ambito n. 1 - L.R. N.18 / 1999 Art.97 e D.L. 180/98 (convertito con Legge 267/98) e successivamente approvato con DGP n° 334 del 09/06/2004 in adeguamento al parere vincolante del C.T.R. ;
- con nota protocollo n.0034664 del 11.07.2005 era pervenuta la richiesta della Ditta F.lli Carminati S.p.A. di ripermetrazione con declassamento di un'area identificata in fascia c) dal vigente Piano di Bacino dell'ambito n°1 torrente Roia, situata in località Bevera in Comune di Ventimiglia, interessante, in sponda destra del torrente Bevera, la zona occupata dal bacino di decantazione della Cava Bergamasca;
- con DGP n° 600 del 02 dicembre 2005 era stata approvata una variante al Piano di Bacino in cui veniva accolta la modifica della fascia c), ma per valutazioni tecniche legate al potenziale rischio di inondazione di tutte quelle aree riconducibili a forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena eccezionale, oppure aree a ridosso dei corsi d'acqua protette da manufatti che non offrono sufficienti garanzie di tenuta idraulica nel tempo, che potrebbero, pertanto, essere scalzate, erose e successivamente tracimate dalla piena in atto, l'area oggetto di ripermetrazione, per la parte posta in area demaniale, anche per problematiche legate alla manutenzione idraulica ordinaria e straordinaria e per il miglioramento dell'equilibrio ecologico e funzionale del corso d'acqua era stata ricompresa nella fascia di riassetto fluviale a seguito di parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale con voto n°843 del 24.10.2005;
- in relazione alla suddetta DGP n° 600 del 2/12/2005, la Ditta F.lli Carminati s.p.a. ha presentato al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche un ricorso, contraddistinto con il n° 33/2006 , richiedendone l'annullamento;
- con sentenza n. 128/2012 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha ravvisato, sulla base di considerazioni tecniche del C.T.U., la fondatezza del ricorso della Ditta F.lli Carminati S.p.A., annullando la DGP n° 600 del 2/12/2005;

Considerato che:

- la Regione Liguria con legge 58 del 2009 ha modificato le procedure di approvazione delle varianti di Piano di Bacino, istituendo un unico Comitato Tecnico di bacino per tutta le Regione, competente ad esprimere parere vincolante alle proposte di varianti ai Piani di Bacino e che pertanto, con nota n° 58309 del 17/12/2013, è stata trasmessa alla Regione Liguria la proposta di variante al Piano di Bacino in attuazione della sentenza n. 128/2012 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
- il Comitato Tecnico di Bacino nella seduta del 27/02/2014 ha ritenuto di non doversi esprimere in merito alla proposta di variante della Provincia di Imperia, consistente nel ripristino della situazione antecedente alla variante approvata con DGP 600 del 2/12/2005, in quanto trattasi di provvedimento dovuto e la situazione antecedente alla modifica effettuata risultava già regolarmente approvata dagli organi competenti;

Preso atto della sentenza n. 128/2012 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che espressamente riporta al punto 9 l'annullamento della D.G.P. n. 600 del 2/12/2005;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 in data 19.07.2013, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013/2015;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 19/07/2013 di approvazione del Piano di Riequilibrio Provinciale di cui all'art 243 bis del TUEL;

Vista la Delibera di giunta Provinciale n. 30/2014;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 19.12.2013 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2014 è stato differito al 28.02.2014;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13 febbraio 2014 che differisce al 30.04.2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;

Visto lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n° 64 del 10/06/1991 e successive modifiche;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30.10.97 e successive modifiche;

Visto il parere in merito alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica riportato in calce alla presente proposta - reso ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 -, ed espresso successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL;

Vista l'allegata comunicazione firmata digitalmente dal Responsabile del Settore Finanziario - rilasciata previo controllo di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL - resa ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con la quale si attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e non si rilevano aspetti contabili previsti dall'art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti presenti, regolarmente accertati dal Presidente che ne proclama anche l'esito ad ogni effetto,

DELIBERA

1. di richiamare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di recepire, per quanto in premessa, l'annullamento degli atti tecnici e cartografici della variante approvata con D.G.P. n. 600 del 2/12/2005 da parte dal TSAP con sentenza n° 128/2012;
3. di conseguenza, di dare atto che sono ripristinati gli elaborati tecnici e cartografici del Piano di Bacino stralcio per la difesa idraulica ed idrogeologica del F. Roia – Ambito n. 1 – Roia, antecedenti alla variante in parola.

Successivamente

LA GIUNTA PROVINCIALE

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito per poter procedere alla revisione degli elaborati tecnici e cartografici;

Visto l'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge, regolarmente accertati dal Presidente che ne proclama l'esito ad ogni effetto;

D I C H I A R A

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Parere favorevole di regolarità tecnica espresso sul presente atto – previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 firmato digitalmente dal Responsabile del Settore Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica Ing. Enrico Lauretti in data 05.03.2014.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
DOTT. SAPPÀ LUIGI

IL SEGRETARIO
TORTORICI Dott.ssa Concetta
